

**CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE II (GIUSTIZIA)**

**Progetti di legge C. 506 MORANI
recante Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio
o dell'unione civile**

**Audizione del Consiglio Nazionale Forense
del 13 marzo 2019**

Roma, 13 marzo 2019

La proposta di legge apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di assegno di divorzio, dopo il *revirement* della Corte di Cassazione, che nel 2017 ha superato la propria precedente e costante giurisprudenza, che considerava quale presupposto per concedere l'assegno di mantenimento l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Il nuovo orientamento, considerando il matrimonio quale atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, ha inizialmente individuato un parametro diverso per ottenere l'assegno di divorzio, bastato sul raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, informando il *quantum* dell'assegno al principio della "solidarietà economica" nei confronti dell'ex coniuge, considerato persona economicamente più debole qualora non economicamente indipendente. La giurisprudenza ha poi precisato che, ai fini dell'interpretazione del nuovo parametro, occorre valutare le caratteristiche soggettive del coniuge richiedente l'assegno, la sua specifica individualità ed il contesto sociale in cui era inserito. Le Sezioni Unite sono poi intervenute sul tema, disattendendo il criterio dell'indipendenza economica, e sottolineando le diverse funzioni dell'assegno di divorzio, da un lato assistenziale,

in ragione dell'inadeguatezza dei miei mezzi dell'ex coniuge che formula la richiesta e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e dall'altro compensativo e perequativo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio personale e comune, alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Risulta ormai definitivamente superato il presupposto che mirava a ricostituire il tenore di vita coniugale, sostituito da uno scopo di riequilibrare il reddito degli ex coniugi, riconoscendo il ruolo e il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio personale e familiare.

La proposta di legge in esame interviene sull'art. 5 della legge n. 898/1970 attribuendo espressamente all'assegno di divorzio una funzione di compensazione, allo scopo di equilibrare la disparità delle condizioni di vita dei coniugi, determinata dallo scioglimento del matrimonio o dalla cessazione degli effetti civili. Viene perciò soppresso il riferimento al possesso di mezzi adeguati da parte del richiedente, ed introdotti elementi di valutazione, sia con riguardo all'*an debeatur* che con riferimento al *quantum* dell'assegno, tra i quali spiccano, in particolare, sempre in rapporto alla durata del matrimonio, le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio, la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, l'impegno a cura dei figli minori o disabili o non economicamente indipendenti, il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spiritale e materiale. il comportamento tenuto dai coniugi in ordine al venir meno della

La proposta di modifica risulta del tutto condivisibile, anche perché recepisce e rafforza gli specifici elementi di valutazione già individuati dalla giurisprudenza, confermando gli elementi già considerati dal vigente art. 5, comma 6 della L. n. 898/1970. Occorre sottolineare, tuttavia, l'opportunità di dare maggior rilievo all'elemento relativo alla durata del matrimonio: nella proposta di legge, infatti, sembra essere considerato quale elemento autonomo, mentre si tratta di fattore che può influenzare e condizionare tutti gli altri indici e parametri indicati. Basti pensare che, quanto più lunga sia stata la durata del matrimonio,

tanto più il giudice dovrà considerare l'apporto fornito dal richiedente alla vita familiare, ai fini della valutazione dell'eventuale squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare.

Desta perplessità, inoltre, il richiamo generico al "comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale", in quanto si ritiene preferibile un richiamo espresso all'addebito, se provato, e non a pretesi comportamenti che abbiano cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia: occorre rammentare che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa, per cui è necessario tutelare il coniuge non responsabile.

La proposta di legge prosegue prevedendo che la misura dell'assegno possa essere disposta anche solo per un determinato periodo, in ragione della momentanea ridotta capacità di produrre reddito da parte del coniuge richiedente. Si tratta di principio assolutamente condivisibile, già previsto in altri Paesi dell'Unione europea, sebbene non possano trascurarsi due elementi essenziali: da un lato l'età del coniuge beneficiario dell'assegno, in relazione al quale occorrerà verificare la concreta possibilità di rendersi autonomamente indipendente, attraverso un accertamento non condotto in astratto bensì contestualizzato, con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale; dall'altro, occorre sottolineare che la proposta di modifica tende a dare piena attuazione ad un principio di solidarietà che il vincolo coniugale comporta(va), a dunque il profilo assistenziale della misura, contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva e concreta dell'ex coniuge, al fine di ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo è venuta a mancare.

È opportuno pertanto porre l'accento sull'elemento contributivo-compensativo della misura, perché il magistrato ne possa tenere conto in tutti quei casi nei quali risulta difficile accertare le concrete condizioni personali ed economiche dei coniugi, perché siano valutate non solo in relazione alla ridotta capacità reddituale per ragioni oggettive, ma anche e particolarmente in relazione al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare, perché sciolto il vincolo non si producano effetti vantaggiosi in maniera unilaterale per una sola parte.